SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 maggio 2015.

Rideterminazione della quota della sostanza psicotropa tetrazepam che può essere messa in vendita in Italia nel corso dell'anno 2015, dalla ditta Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 6 novembre 2014: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2015», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2014;

Vista l'istanza in data 12 maggio 2015, con cui la ditta Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. ha chiesto una rideterminazione pari a zero della quota della sostanza psicotropa tetrazepam, per la vendita in Italia, nel corso dell'anno 2015, indicata nel citato decreto 6 novembre 2014;

Preso atto che la ditta Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio della citata sostanza con decreto dirigenziale n. 91 del 26 febbraio 2015;

Decreta:

La ditta Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. viale Milano 26 – Alte di Montecchio Maggiore (Vi), è autorizzata a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2015, la seguente quota di sostanza psicotropa espressa in base anidra:

tetrazepam per l'Italia kg 0.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2015

Il direttore: APUZZO

15A04052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 aprile 2015.

Determinazione per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010;

Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modificato dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;

Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettività di prossimità, lo sgravio contributivo è riconosciuto in relazione a quanto previsto da

contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;

Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall'anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello;

Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2014 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014;

Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei criteri appena citati;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della menzionata legge n. 247 del 2007, come modificato dall'art. 4, comma 28, della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità, della redditività, dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Visti l'art. 1, commi 249 e 254, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, l'art. 15, comma 3, la lettera *c)* del decreto-legge 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per effetto dei quali, per l'anno di competenza 2013, lo stanziamento in misura pari a 650 milioni di euro è stato interamente destinato ad altre finalità;

Visto il citato art. 1, comma 249, della legge n. 228 del 2012, che, per l'anno 2015, ha ridotto di 51 miloni di euro il Fondo di cui all'art. 1, comma 68, della menzionata legge n. 247 del 2007;

Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, lo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello si applica con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede che le risorse finanziarie stanziate ai fini dello sgravio in questione per l'anno 2012 e rimaste inutilizzate per un importo pari a 103.899.045 euro sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *f)*, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che le risorse inizialmente stanziate per lo sgravio di cui trattasi relativamente all'anno 2014 sono ridotte di un ammontare pari a 50 milioni di euro, con conseguente rideterminazione delle risorse medesime ad un ammontare pari a 557 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 313, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede una riduzione delle risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro per l'anno 2015;

Vista la nota Inps n. 8781 del 20 febbraio 2015, con la quale l'Istituto, attraverso l'analisi dei dati in suo possesso, assevera che, per l'anno 2014, a fronte di un budget originario pari a 557.000.000 di euro, l'importo dello sgravio richiesto dalle imprese ammonta a euro 506.221.594,24 e che residuano pertanto somme pari ad 50.778.405,76 euro;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

1. Le risorse per l'anno 2015 stanziate ai fini del finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall'art. 1, comma 249, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e dall'art. 1, comma 313, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere *b)* e *c)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Entro il 28 febbraio 2016, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, può essere rideterminata, per l'anno 2015, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

9. Per le imprese di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3.

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera *b)* presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 4.

Modalità di ammissione

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Norme finali

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari a 391 milioni di euro.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1830

15A04055

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 19 giugno 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 19 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2014 con il quale al Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (SP), Località Pallodola, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 19 giugno 2014 sopra indicato il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 13 febbraio 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 19 giugno 2014, poiché il citato Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 13 febbraio 2014;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 19 giugno 2014;
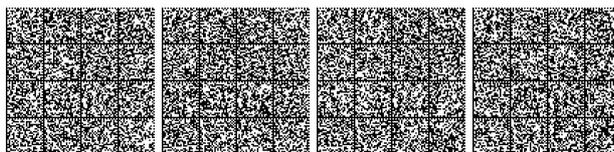
Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 19 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2014, recante il "Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (SP), Località Pallodola, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo".

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Azienda speciale Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03960

DECRETO 28 aprile 2015.

Annullamento del decreto 26 marzo 2014, recante il «Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l., in Cormons, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)* e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 17 aprile 2014 con il quale al laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (GO), Via Fermi n. 37, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con il decreto 26 marzo 2014 sopra indicato il laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l. è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 13 febbraio 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 26 marzo 2014, poiché il citato laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 13 febbraio 2014;

Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all'annullamento del citato decreto del 26 marzo 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. È annullato, in autotutela, il decreto del 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 17 aprile 2014, recante il "Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (GO), Via Fermi n. 37 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo".

2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2015

Il direttore generale: GATTO

15A03962

DECRETO 5 maggio 2015.

Autorizzazione al Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 19 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2014 con il quale al Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (SP), Località Pallodola, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 19 giugno 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (SP), Località Pallodola, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 febbraio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa totale)	OIV-MA-AS323-04A R2012
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV -MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

15A03961

DECRETO 5 maggio 2015.

Autorizzazione al laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l., in Cormons, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 17 aprile 2014 con il quale al laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (GO), Via Fermi n. 37, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 26 marzo 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (GO), Via Fermi n. 37, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido citrico	OIV-MA-AS313-09 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anidride solforosa libera - Biossido di Zolfo	OIV-MA-AS323-04 B R2009 par. 2.2.2
Anidride solforosa libera e totale - Biossido di Zolfo	OIV-MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio + fruttosio (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par 5
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti	OIV-MA-AS311-01A R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2009 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

15A03963

DECRETO 14 maggio 2015.

Proroga della pesca sperimentale dell'attività di prelievo della risorsa «*Sipunculus nudus*» - bibi - in alternativa ai molluschi bivalvi, nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all' «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*»;

Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94";

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N.404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (UE) N. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012 concernente il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998;

Vista l'istanza in data 15 gennaio 2015, con la quale il CO.GE.MO. Monfalcone ha chiesto la proroga della sperimentazione della cattura dei «bibi» per n. 6 unità munite del sistema «draga idraulica» autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visti i decreti ministeriale 21 giugno 2010, 27 luglio 2011, 9 agosto 2012, 25 luglio 2013 e 23 luglio 2014, concernenti l'attività di sperimentazione della risorsa «*Sipunculus nudus*» – denominata «bibi» per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

Vista la nota in data 29 gennaio 2015, con la quale il Dipartimento di scienze della vita dell'Università di Trieste, oltre ad esprimere parere favorevole in merito alla proroga della sperimentazione dell'attività di cattura di prelievo dei «bibi», così come richiesto dal CO.GE.MO. Monfalcone ha suggerito una quota di prelievo ad imbarcazione «pro/die» di 120 Kg.;

Visto il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Monfalcone reso con nota prot. n. 0008071 in data 23 aprile 2015;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;
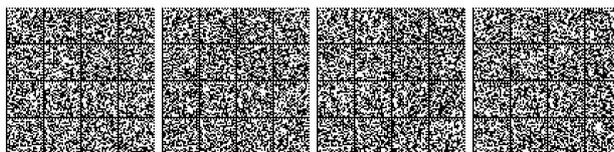
Considerato che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone così come affidata al locale CO.GE.MO., da ultimo con D.M. 16 febbraio 2007 – in corso di rinnovo - , ha prodotto effetti sostanzialmente positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Considerato che al CO.GE.MO. Monfalcone aderiscono la totalità delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ragione per cui la richiesta proroga dell'attività di sperimentazione della pesca dei «bibi» riduce lo sforzo di pesca sugli stessi molluschi bivalvi nel Compartimento di Monfalcone;

Considerato altresì che la proposta di proroga dell'attività di cattura dei «bibi» consente al CO.GE.MO. Monfalcone di perseguire, nell'ambito dei poteri di auto organizzazione, le proprie finalità che tendono, come è noto, ad intraprendere ed adottare le necessarie misure di gestione atte ad assicurare l'esercizio responsabile dell'attività di prelievo, e volte pertanto al raggiungimento di un più vicino equilibrio tra lo sforzo di pesca e l'esigenza di preservare l'ecosistema marino;

Considerato, altresì, che permane l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentita la proroga dell'attività di prelievo della risorsa «*Sipunculus nudus*» – denominata «bibi» – in alternativa ai molluschi bivalvi, a n. 6 imbarcazioni, individuate dal CO.GE.MO. Monfalcone, abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto m inisteriale 26 gennaio 2012 -, in «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti» (HMD), in via sperimentale, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone.

2. Ciascuna imbarcazione può catturare un quantitativo di «bibi» non superiore a 120 Kg. giornalieri. Le unità dedite al prelievo della suddetta risorsa sono vincolate ai medesimi limiti spaziali e temporali cui sono sottoposte le unità dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, ivi comprese la distanza dalla costa ed i punti di sbarco.

3. I titolari delle imprese autorizzate all'attività di cattura dei «bibi» sono obbligati alla tenuta di un quaderno debitamente numerato, timbrato e siglato dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone dove devono essere annotate le giornate di pesca, le zone di cattura, i quantitativi prelevati nonché l'indicazione della lunghezza media della specie in questione.

Art. 2.

1. Il dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Trieste è incaricato di eseguire un monitoraggio sulla disponibilità della risorsa in questione con cadenza quindicinale. All'esito di tale monitoraggio ed in relazione ai dati che emergeranno, sarà oggetto di valutazione l'eventuale prosieguo dell'attività di prelievo dei «bibi».

2. Entro il 30 novembre 2015, il suddetto dipartimento dovrà trasmettere una dettagliata relazione sull'andamento delle catture, sulle dinamiche di reclutamento, sui periodi di fermo dell'attività di prelievo della risorsa in questione nonché una definizione dei quantitativi massimi pescabili utili per consentire a questo Ministero di adottare in via definitiva idonee misure di gestione, atte ad assicurare l'esercizio responsabile dell'attività di prelievo ed il corretto equilibrio tra sforzo di pesca ed attività produttive.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2015

Il direttore generale: RIGILLO

15A04056

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 aprile 2015.

Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto in particolare l'art. 12, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni, secondo

cui, rispettivamente, «il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'art. 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser» e «con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del regolamento stesso relativamente alle modalità per l'applicazione della tecnologia laser, nonché per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia»;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva 83/189/CE, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai soggetti assegnatari dei marchi di identificazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che intendono avvalersi della tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, da essi prodotti oppure prodotti e commercializzati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «tecnologia laser», la tecnologia utilizzata per apporre sugli oggetti in metallo prezioso il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale mediante un dispositivo in grado di emettere un raggio luminoso amplificato che altera, attraverso un processo di riscaldamento termico localizzato, lo stato cromatico di una superficie;

b) «marcatrice laser», la combinazione di un dispositivo di produzione di un raggio laser e di un controller (tipicamente un computer) che sovrintende a tutte le variabili che intervengono nel processo di marcatura mediante tecnologia laser;

c) «allestimento del marchio», l'insieme dei procedimenti necessari per la generazione delle immagini ufficiali del marchio di identificazione dell'azienda e della loro archiviazione nel sistema informatico;

d) «token USB», il dispositivo di memoria di massa, dotato di misure e accorgimenti anti intrusione, utilizzato dalle aziende per l'applicazione del marchio di identificazione e del titolo con tecnologia laser;

e) «prima impronta», l'applicazione del marchio di identificazione su una piastrina di metallo per il controllo dell'autenticità, da custodire presso la Camera di commercio della circoscrizione territoriale ove ha sede l'azienda assegnataria del marchio;

f) «codice di sblocco (PIN)», il codice assegnato al Token USB che ne consente lo sblocco per l'abilitazione all'utilizzo;

g) «sistema informatico», il sistema informatico realizzato da InfoCamere ed utilizzato dalle camere di commercio per la gestione informatica ai fini dell'applicazione del presente decreto;

h) «InfoCamere», la società delle camere di commercio che gestisce il sistema informatico di cui alla lettera *g)*.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda per l'applicazione della tecnologia laser

1. Le aziende assegnatarie dei marchi di identificazione che intendono avvalersi della tecnologia laser, presentano domanda alla camera di commercio territorialmente competente.

2. La domanda deve contenere l'indicazione del numero dei token USB necessari e, per ognuno di essi, il numero identificativo della marcatrice laser da abilitare all'utilizzo.

3. L'azienda che intende imprimere con tecnologia laser anche l'indicazione del titolo legale, ne fa richiesta nella domanda di cui al comma 1 al fine di inserire nel token USB anche le immagini, in versione informatica, del titolo dei metalli preziosi.

4. I costi relativi alla predisposizione dei token USB sono carico dell'azienda richiedente e sono stabiliti, in forma di diritto di segreteria, con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4.

Procedure per l'applicazione della tecnologia laser

1. La Camera di commercio consegna all'azienda richiedente un codice di sblocco (PIN) per ogni token USB richiesto e trasmette ad InfoCamere la domanda presentata dall'azienda, utilizzando il sistema informatico.

2. Infocamere inserisce i dati del richiedente ed il numero di token USB richiesti nel registro del sistema informatico per la gestione del servizio metrico camerale e procede con l'allestimento del marchio di identificazione e la generazione dei token USB, che contengono le caratteristiche proprie del marchio di identificazione richiesto.

3. Le caratteristiche proprie del marchio di identificazione richiesto sono riferibili esclusivamente all'azienda richiedente anche mediante l'introduzione di elementi di univocità applicabili casualmente all'immagine originale del marchio, non visibili ad occhio nudo e accessibili, ai fini dei controlli, alla camera di commercio mediante utilizzo del sistema informatico per la gestione del servizio metrico camerale.

4. La camera di commercio consegna i token USB, ricevuti da InfoCamere, all'azienda richiedente, abilita uno o più token USB all'uso di ciascuna marcatrice laser, raccoglie la prima impronta su una piastrina di metallo e la conserva presso la propria sede per i controlli di competenza.

Art. 5.

Vigilanza e disposizioni finali

1. Le camere di commercio esercitano le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

2. Le istruzioni operative e la modulistica per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 3, per l'applicazione della tecnologia laser ai sensi dell'art. 4 e per lo svolgimento della vigilanza ai sensi del comma 1 del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1500

15A04028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Accord».

Estratto determina n. 599/2015 del 15 maggio 2015

Medicinale: ESCITALOPRAM ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex,HA1 4HF, Regno Unito.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592017 (in base 10), 19LBBK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592029 (in base 10), 19LBBX (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592031 (in base 10), 19LBBZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592043 (in base 10), 19LBCC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043592056 (in base 10), 19LBCS (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043592068 (in base 10), 19LBD4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592070 (in base 10), 19LBD6 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592082 (in base 10), 19LBDL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592094 (in base 10), 19LBDY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592106 (in base 10), 19LBFB (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592118 (in base 10), 19LBFQ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592120 (in base 10), 19LBFS (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592132 (in base 10), 19LBG4 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592144 (in base 10), 19LBGJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592157 (in base 10), 19LBGX (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592169 (in base 10), 19LBFQ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592171 (in base 10), 19LBHC (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592183 (in base 10), 19LBHR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg di escitalopram (come ossalato);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (PH 101) (E460), croscarmellosa sodica (E468), ipromellosa E-15 (E464), talco (E553b), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa: ipromellosa E-15 (E464), titanio diossido (E171), macrogol 400.

Produzione principio attivo: Hetero Labs Limited - Sr. Nos. 10, I.D.A., Gaddapotharam Village Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh India.

Batch release: Accord Healthcare Limited - Sage house, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF United Kingdom.

Batch release e batch control: Pharmacare Premium Ltd. - HHF003 Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG3000 Malta.

Batch control (chemical, physical testing and microbiological testing): Astron Research Limited - 2nd & 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow HA1 4HF United Kingdom.

Batch control (chemical and physical testing): Wessling Hungary Kft - Fòti ùt 56, Budapest 1047 Hungary.

Batch control (microbiological testing): Pharmavalid Ltd., Microbiological Laboratory, Tátra utca 27/b, Budapest1136 Hungary.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario: Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457 and 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat - India.

Confezionamento primario e secondario: Accord Healthcare Limited - Unit C & D, Homefield Business Park, Homefield - Road, Haverhill, CB9 8QP United Kingdom.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale);

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato;

trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592029 (in base 10), 19LBBX (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,45; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,22;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592082 (in base 10), 19LBDL (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,45; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,22;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043592120 (in base 10), 19LBFS (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,75; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,16;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043592169 (in base 10), 19LBFQ (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,75; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,16.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Escitalopram Accord» è la seguente:

per le confezioni fino a 28 compresse: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 56 a 100 compresse: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04011

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexofenadina Cipla».

Estratto determina n. 619/2015 del 15 maggio 2015

Medicinale: FEXOFENADINA CIPLA

Titolare AIC:

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerp,

Belgio

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108012 (in base 10) 193KPD (in base 32)

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108024 (in base 10) 193KPS (in base 32)

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108036 (in base 10) 193KQ4 (in base 32)

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108048 (in base 10) 193KQJ (in base 32)

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108051 (in base 10) 193KQM (in base 32)

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108063 (in base 10) 193KQZ (in base 32)

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108075 (in base 10) 193KRC (in base 32)

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 200 (10X20) compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108087 (in base 10) 193KRR (in base 32)

Confezione

"180 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108099 (in base 10) 193KS3 (in base 32)

Confezione

"180 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108101 (in base 10) 193KS5 (in base 32)

Confezione

"180 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108113 (in base 10) 193KSK (in base 32)

Confezione

"180 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108125 (in base 10) 193KSX (in base 32)

Confezione

"180 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108137 (in base 10) 193KT9 (in base 32)

Confezione

"180 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108149 (in base 10) 193KTP (in base 32)

Confezione

"180 mg compresse rivestite con film" 200 (10X20) compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108152 (in base 10) 193KTS (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compressa rivestita con film
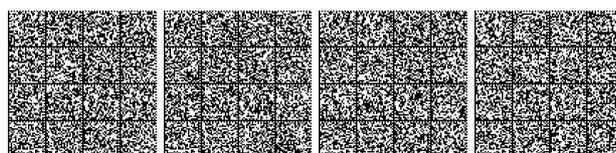
Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

120 mg, 180 mg di fexofenadina cloridrato

Eccipienti:

120 mg:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina

Amido di mais

croscarmellosa sodica

Povidone

Magnesio stearato

Film di rivestimento

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Macrogol

Ossido di ferro giallo (E172)

Ossido di ferro rosso (E172)

180mg:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina

Amido di mais

croscarmellosa sodica

Povidone

Magnesio stearato

Film di rivestimento

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Macrogol

Ossido di ferro giallo (E172)

Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione):

Ind-Swift Laboratories Limited - Village Bhagwanpur, Barwala Road, District SAS Nagar, Mohali, Derabassi, Patiala, 140507 India

Virupaksha Organics Pvt Ltd - Servey n. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, 502319 India

Produttore/i del prodotto finito (con indicazioni fasi di produzione):

Rilascio Lotti:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o - Theodor 28, 27308, Pchery, (Pharmos a.s. facility), Repubblica Ceca

Cipla (EU) Limited, 4th Floor, 1 Kingdom street, Londra W2 6BY, Regno Unito

Controllo lotti:

Select Pharma Laboratories Limited - 55 Stirling Enterprise Park, Stirling FK77RP, Regno Unito (test fisici e chimici)

Select Bio Laboratories Limited - Biocity Scotland, Bo'ness Road, Motherwell, Lanarkshire ML 1 5UH, Regno Unito (test microbiologici)

Produzione e confezionamento primario e secondario:

Cipla Limited (Unit - *I)* - Plot N. A-33 MIDC, Patalganga, District Raigad, Maharashtra 410220, India

Indicazioni terapeutiche:

120mg: Fexofenadina Cipla 120 mg è indicato negli adulti e negli adolescenti di 12 anni di età ed oltre per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale.

180mg: Fexofenadina Cipla 180 mg è indicato negli adulti e negli adolescenti di 12 anni di età ed oltre per il trattamento sintomatico dell' orticaria cronica idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"120 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108048 (in base 10) 193KQJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A nota 89

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,52

Confezione

"180 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043108113 (in base 10) 193KSK (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A nota 89

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,52

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,60

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FEXOFENADINA CIPLA è la seguente:

per le confezioni sino a 100 compresse:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

per le confezioni sino a 200 compresse:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04012

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido ibandronico Aurobindo».

Estratto determina n. 618/2015 del 15 maggio 2015

Medicinale: ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Via San Giuseppe n. 102, 21047 Saronno (VA)

Italia

Confezione

"150 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042547012 (in base 10) 18LFU4 (in base 32)

Confezione

"150 mg compresse rivestite con film" 3 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042547024 (in base 10) 18LFUJ (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

150 mg di acido ibandronico (come sodio ibandronato monoidrato)

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina

Povidone (K-25)

Silice colloidale anidra

Crospovidone (Tipo B)

Sodio stearil fumarato

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa (5cp)

Triacetina

Talco

Titanio diossido E171

Rilascio lotti: Milpharm Limited – Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, ruislip HA4 6QD – Regno Unito.

Rilascio, controllo lotti e confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited – HF26, HalFar Industrial Estate, Hal Far , Hirzebbugia, BBG 3000 – Malta.

Controllo lotti

Astron Research Limited – 2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Arrow, HA1 4HF Regno Unito.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo:

Aurobindo Pharma Limited – UNIT VII (SEZ) – SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey, Nos.411, 425, 434, 435,458, Green Industrial Park, Polepally Vilage, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District, Andhra Pradesh – 509302 India.

Confezionamento secondario:

Silvano Chiapparoli Logistrica S.p.A. – Via Delle Industrie snc, 26814 Livraga (Lodi) – 26814 Italia

Segetra Pharma s.r.l. – Via Milano, 85 – 20078 San Colombano al Lambro (Milano) – 20078 Italia.

Produzione principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited, Unit – XI

Survey No.: 61-66, IDA, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh

532 409

India.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad elevato rischio di frattura.

È stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali; non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"150 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042547012 (in base 10) 18LFU4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 79

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,51

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,84

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04013

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Liotir».

Estratto determina n. 616/2015 del 15 maggio 2015

Medicinale: LIOTIR.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di Cefalonia n. 2, 26900 Lodi.

Confezioni:

«5 mcg/ml soluzione orale» 30 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 036906028 (in base 10) 13691D (in base 32);

«10 mcg/ml soluzione orale» 30 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 036906030 (in base 10) 13691G (in base 32);

«15 mcg/ml soluzione orale» 30 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 036906042 (in base 10) 13691U (in base 32);

«20 mcg/ml soluzione orale» 30 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 036906055 (in base 10) 136927 (in base 32).

Forma farmaceutica:

Soluzione orale.

Composizione:

Ogni contenitore monodose contiene:

Principio attivo:

liotironina sodica 5 microgrammi;

liotironina sodica 10 microgrammi;

liotironina sodica 15 microgrammi;

liotironina sodica 20 microgrammi.

Eccipienti:

Etanolo 96 per cento; glicerolo 85 per cento.

Produzione principio attivo:

Peptido GmbH, Am Krafttwerk 6, 66450, Bexbach Germania;

Sandoz GmbH, Schaftennau Plant, Biochemiestrasse 10, 6336, Langkampfen Austria.

Produzione, confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti:

IBSA Institut Biochimique SA, Centro Insema 6928, Manno Svizzera (Produzione confezionamento controlli);

IBSA Institut Biochimique SA, via Al ponte n. 13, 6903, Lugano Svizzera (Controlli microbiologici);

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di Cefalonia n. 2, 26900 Lodi, Italia (Rilascio).

Indicazioni terapeutiche:

Stati di ipotiroidismo di varia origine.
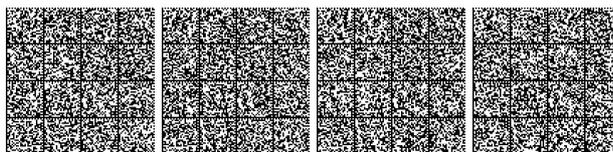
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mcg/ml soluzione orale» 30 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 036906030 (in base 10) 13691G (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,96

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,48

«15 mcg/ml soluzione orale» 30 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 036906042 (in base 10) 13691U (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,43

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,21

«20 mcg/ml soluzione orale» 30 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 036906055 (in base 10) 136927 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,95

«5 mcg/ml soluzione orale» 30 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 036906028 (in base 10) 13691D (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LIOTIR è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04014

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mictonorm».

Estratto determina n. 606/2015 del 15 maggio 2015

Medicinale: MICTONORM.

Titolare A.I.C.:

APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Kyffhäuserstraße 27, 01309 Dresden, Germania.

Confezioni:

«45 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768367 (in base 10) 140M5H (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768379 (in base 10) 140M5V (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768381 (in base 10) 140M5X (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768393 (in base 10) 140M69 (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 49 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768405 (in base 10) 140M6P (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768417 (in base 10) 140M71 (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768429 (in base 10) 140M7F (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768431 (in base 10) 140M7H (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 84 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768443 (in base 10) 140M7V (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 98 capsule in blister PVC /PVDC/AL - A.I.C. n. 037768456 (in base 10) 140M88 (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768468 (in base 10) 140M8N (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 112 capsule in blister PVC /PVDC/AL - A.I.C. n. 037768470 (in base 10) 140M8Q (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 168 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768482 (in base 10) 140M92 (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 280 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768494 (in base 10) 140M9G (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 10 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768506 (in base 10) 140M9U (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 14 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768518 (in base 10) 140MB6 (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768520 (in base 10) 140MB8 (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768532 (in base 10) 140MBN (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768544 (in base 10) 140MC0 (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 49 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768557 (in base 10) 140MCF (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 50 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768569 (in base 10) 140MCT (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 56 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768571 (in base 10) 140MCV (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 60 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768583 (in base 10) 140MD7 (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 84 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768595 (in base 10) 140MDM (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 98 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768607 (in base 10) 140MDZ (in base 32)

«45 mg capsule a rilascio modificato» 100 capsule in flacone in PE - A.I.C. n. 037768619 (in base 10) 140MFC (in base 32)

Forma farmaceutica:

capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione:

ciascuna capsula contiene:

Principio attivo:

45 mg di propiverina cloridrato, equivalenti a 40,92 mg di propiverina.

Eccipienti:

Pellet

Acido citrico

povidone

lattosio monoidrato

talco

trietil citrato

magnesio stearato

copolimero acido metacrilico-metil metacrilato (1:1)

copolimero acido metacrilico-metil metacrilato (1:2)

copolimero ammonio metacrilato tipo A

copolimero ammonio metacrilato tipo B

Capsula

Gelatina

titanio diossido E171

ferro ossido rosso E172

ferro ossido giallo E172

Produttore del principio attivo:

Laborchemie Apolda GmbH

Utenbacher Str. 72, 99510 Apolda, Germania

Arevipharma GmbH

Meissner Str. 35, 01445 Radebeuel, Germania

Controllo e rilascio del principio attivo e confezionamento del principio attivo per la vendita:

Apogepha Arzneimittel GmbH (sede legale Kyffhäuserstraβe 27 - 01309 Dresden - Germania)

(sito produttivo Dohnaer Straβe 205 - 01257 Dresden - Germania)

Produzione delle capsule in bulk, confezionamento primario (solo flaconi):

Losan Pharma GmbH

Otto-Hahn-Strasse 13, 79395 Neuenburg, Germania

Micronizzazione del principio attivo:

Gesellschaft für Micronisierung mbH

Lesumer Heerstraβe 30, 28717 Bremen, Germania

Arevipharma GmbH

Meiβner Straβe 35, 01445 Radebeul, Germania

Rilascio del principio attivo micronizzato, produzione delle capsule in Bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti del prodotto finito:

Apogepha Arzneimittel GmbH (sede legale Kyffhäuserstraβe 27 - 01309 Dresden - Germania)

(sito produttivo Dohnaer Straβe 205- 01257 Dresden - Germania)

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico dell'incontinenza urinaria e/o dell'aumentata frequenza e urgenza urinaria in pazienti con sindrome della vescica iperattiva o iperattività del detrusore di origine neurologica (iperreflessia detrusoriale) dovuta a lesioni del midollo spinale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«45 mg capsule a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768381 (in base 10) 140M5X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«45 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037768393 (in base 10) 140M69 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MICTONORM è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rrapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04015

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dotagita».

Estratto determina n. 601/2015 del 15 maggio 2015

Medicinale: DOTAGITA.

Titolare AIC: Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH - Am Coloneum 4, 50829 Köln - Germany.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 5 ml - AIC n. 043501016 (in base 10) 19HKGS (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 5 ml - AIC n. 043501028 (in base 10) 19HKH4 (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 10 ml - AIC n. 043501030 (in base 10) 19HKH6 (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 10 ml - AIC n. 043501042 (in base 10) 19HKHL (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 15 ml - AIC n. 043501055 (in base 10) 19HKHZ (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 15 ml - AIC n. 043501067 (in base 10) 19HKJC (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 20 ml - AIC n. 043501079 (in base 10) 19HKJR (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 20 ml - AIC n. 043501081 (in base 10) 19HKJT (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 60 ml - AIC n. 043501093 (in base 10) 19HKK5 (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 60 ml - AIC n. 043501105 (in base 10) 19HKKK (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile.

Composizione:

Ogni ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo:

279,32 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 0,5 mmol.

5 ml di soluzione iniettabile contengono 1396,6 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 2,5 mmol.

10 ml di soluzione iniettabile contengono 2793,2 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 5 mmol.

15 ml di soluzione iniettabile contengono 4189,8 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 7,5 mmol.

20 ml di soluzione iniettabile contengono 5586,4 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 10 mmol.

60 ml di soluzione iniettabile contengono 16759,2 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 30 mmol.

Eccipienti:

Meglumina;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo Gadolinio Ossido: Rhodia Operations - 26 Rue Chef de Baie, F-17041 La Rochelle Cedex-1 - France.

Produzione principio attivo Acido Terico (DOTA): Biophore India Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - Plot No. 23, V.S.R. Complex, 3rd floor, TIE 1st Phase, Balanagar,Hyderabad 500 037, Andhra Pradesh - India.

Manufacturing site:

Teric acid (DOTA):

Sionc Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Plot No.34A, Road No.1, JN Pharma City, IDA, Parawada, Thanam(V),Visakhapatnam-531021, Andhra Pradesh - India.

Produzione del prodotto finito, controllo (rilascio e stabilità), confezionamento primario e secondario e stoccaggio del prodotto finito: JSC Farmak 74, Frunze Street, 04080 Kiev - Ukraine.

Importazione, controllo e rilascio del prodotto finito, confezionamento secondario: Biokanol Pharma GmbH Kehler Str. 7, 76437 Rastatt - Germany.

Indicazioni terapeutiche:

Medicinale solo per uso diagnostico.

Aumento del contrasto nella Risonanza Magnetica Nucleare per una migliore visualizzazione/definizione:

delle lesioni del cervello, della colonna vertebrale e dei tessuti adiacenti;

RM dell'intero corpo, incluse lesioni del fegato, dei reni, del pancreas, delle pelvi, dei polmoni, del cuore, della mammella e del sistema muscoloscheletrico;

delle lesioni o stenosi delle arterie non-coronariche (MR Angiografia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 5 ml - AIC n. 043501016 (in base 10) 19HKGS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 5 ml - AIC n. 043501028 (in base 10) 19HKH4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 10 ml - AIC n. 043501030 (in base 10) 19HKH6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 10 ml - AIC n. 043501042 (in base 10) 19HKHL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 15 ml - AIC n. 043501055 (in base 10) 19HKHZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 15 ml - AIC n. 043501067 (in base 10) 19HKJC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 20 ml - AIC n. 043501079 (in base 10) 19HKJR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 20 ml - AIC n. 043501081 (in base 10) 19HKJT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 60 ml - AIC n. 043501093 (in base 10) 19HKK5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 60 ml - AIC n. 043501105 (in base 10) 19HKKK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOTAGITA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04016

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dotamulti».

Estratto determina n. 600/2015 del 15 maggio 2015

Medicinale: DOTAMULTI.

Titolare AIC: Agfa Healthcare Imaging Agents GmbH - Am Coloneum 4, 50829 Köln - Germany.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 60 ml confezione multiuso - AIC n. 043502018 (in base 10) 19HLG2 (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 60 ml confezione multiuso - AIC n. 043502020 (in base 10) 19HLG4 (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 100 ml confezione multiuso - AIC n. 043502032 (in base 10) 19HLGJ (in base 32).

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 100 ml confezione multiuso - AIC n. 043502044 (in base 10) 19HLGW (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile.

Composizione:

Ogni ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo:

279,32 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 0,5 mmol.

60 ml di soluzione iniettabile contengono 16759,2 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 30 mmol.

100 ml di soluzione iniettabile contengono 27932 mg di acido gadoterico (come sale di meglumina), equivalenti a 50 mmol.

Eccipienti:

Meglumina;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo Gadolinio Ossido: Rhodia Operations - 26 Rue Chef de Baie, F-17041 La Rochelle Cedex-1 - France.

Produzione principio attivo Acido Terico (DOTA): Biophore India Pharmaceuticals Pvt. Ltd. Plot No. 23, V.S.R. Complex, 3rd floor, TIE 1st Phase, Balanagar,Hyderabad 500 037, Andhra Pradesh - India.

Manufacturing site:

Teric acid (DOTA)

Sionc Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - Plot No.34A, Road No.1, JN Pharma City, IDA, Parawada, Thanam(V),Visakhapatnam-531021, Andhra Pradesh - India.

Produzione del prodotto finito, controllo (rilascio e stabilità), confezionamento primario e secondario e stoccaggio del prodotto finito: JSC Farmak 74, Frunze Street, 04080 Kiev - Ukraine.

Importazione, controllo e rilascio del prodotto finito, confezionamento secondario: Biokanol Pharma GmbH - Kehler Str. 7, 76437 Rastatt - Germany.

Indicazioni terapeutiche:

Medicinale solo per uso diagnostico.

Aumento del contrasto nella Risonanza Magnetica Nucleare per una migliore visualizzazione/definizione:

delle lesioni del cervello, della colonna vertebrale e dei tessuti anessi;

RM dell'intero corpo, incluse lesioni del fegato, dei reni, del pancreas, delle pelvi, dei polmoni, del cuore, della mammella e del sistema muscoloscheletrico;

delle lesioni o stenosi delle arterie non-coronariche (MR Angiografia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 60 ml confezione multiuso - AIC n. 043502018 (in base 10) 19HLG2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 60 ml confezione multiuso - AIC n. 043502020 (in base 10) 19HLG4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 100 ml confezione multiuso - AIC n. 043502032 (in base 10) 19HLGJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "0,5 mmol/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 100 ml confezione multiuso - AIC n. 043502044 (in base 10) 19HLGW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOTAMULTI è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04017

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO - MAIE

(*Omissis*);

Art. 1.

Costituzione

1. È costituita l'associazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata Movimento Associativo degli Italiani All'Estero – MAIE – di seguito indicata come MAIE o Associazione.

2. La durata del MAIE è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2.

Sede

1. Il MAIE ha sede legale in Roma, Via Arrigo Davila 16/C, 00179 Roma.

2. Il Presidente del MAIE può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.

Art. 3.

Principi generali e democrazia interna

1. Il MAIE è un movimento politico che ha il fine di garantire la dignità spirituale e le aspirazioni economiche, sociali e culturali del popolo italiano in patria e all'estero, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, nella coerenza con i valori di libertà personale e di solidarietà generale, nella costante adesione ai principi democratici ed alle regole delle istituzioni rappresentative.

2. Il MAIE si riconosce nella cultura occidentale e sviluppa il suo impegno politico promuovendo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose.

3. Il MAIE crede nella partecipazione popolare quale condizione prioritaria per l'incontro fecondo tra competenze, interessi, culture e professionalità.

4. Il MAIE si ispira, nello svolgimento della propria attività politica, ai principi contenuti nella Costituzione italiana e in particolare agli articoli 2, 3, 49 e 51.

5. Il MAIE promuove la partecipazione di tutti i cittadini italiani garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli, riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e politiche e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

Art. 4.

Scelta dei candidati per le Assemblee rappresentative

1. Il MAIE nella selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive nazionali ed europee, si attiene al riconoscimento del merito e dell'impegno di ciascuno nelle attività dell'associazionismo e nel volontariato svolto ai fini della crescita degli scopi sociali.

2. Il MAIE, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art 51 della Costituzione, garantisce:

a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;

b) il rispetto della parità dei generi;

c) la pari dignità di tutte le condizioni personali, come l'età, il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilità;

d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.

3. Il MAIE, per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni livello, aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014.

Art. 5.

Partecipazione politica, comunicazione e web

1. Il MAIE si avvale come strumento di comunicazione e partecipazione politica anche delle nuove tecnologie. Su www.maiemondiale.com sono pubblicate le notizie sulle attività del Movimento e sulla rendicontazione di esercizio in conformità con la legislazione vigente.

2. Sono previste:

a) la registrazione degli aderenti;

b) le consultazioni e le iniziative di democrazia diretta su temi di rilievo per l'attività del Movimento;

3. Il MAIE favorisce e promuove la partecipazione degli aderenti ai social network e ad altre forme di aggregazione in rete.

4. Il MAIE si riserva di aprire ulteriori indirizzi web legati alle proprie necessità specifiche di comunicazione e partecipazione politica.

5. Il MAIE assicura agli aderenti, attraverso adeguati sistemi informativi, la partecipazione al dibattito interno con la possibilità di fare proposte per il raggiungimento degli scopi statutari.

6. Il MAIE rende liberamente accessibili agli aderenti le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, le riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. Gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso adeguati sistemi informativi.

Art. 6.

Patrimonio

Il patrimonio del MAIE è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che gli perverranno per acquisto e/o donazione;

b) da residui attivi emergenti dai rendiconti economici e finanziari annuali;

c) dalle quote associative;

d) dalle offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti diretti al Movimento per il raggiungimento delle finalità statutarie;

e) da qualsiasi forma di finanziamento previsto dalle disposizioni di legge vigente, nonché derivante da rapporti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali purché in conformità con gli scopi statutari e nel rispetto della normativa di legge;

f) da proventi delle proprie iniziative;

g) da entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

Art. 7.

Aderenti

1. Possono far parte del MAIE tutti coloro che ne condividono gli scopi statutari.

2. Sono aderenti del MAIE coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente Statuto (Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo.

3. Se, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione, non è pervenuta al richiedente alcuna risposta di ammissione, la stessa deve intendersi tacitamente rifiutata.

4. Le decisioni del Consiglio Direttivo, in merito alle domanda di ammissione, sono insindacabili. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associativa.

5. Ciascun aderente ha diritto di voto per l'approvazione delle linee programmatiche del MAIE, le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi del MAIE così come previsto del presente Statuto.

Art. 8.

Recesso

1. La qualifica di aderente non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa e si perde per recesso o esclusione.

2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Direttivo, che è delegato a deliberare in merito. Pertanto, coloro che al 31 dicembre di ogni anno, risulteranno non aver comunicato il recesso, saranno considerati aderenti anche per l'anno in corso.

3. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo qualora si manifesti una delle seguenti cause:

a) tenere una condotta lesiva a danno dell'Associazione e/o contrastarne gli scopi statutari;

b) non ottemperare alle norme del presente statuto e dei regolamenti se previsti;

c) la mancata partecipazione fattiva alla vita associativa.

4. L'esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato, dal Presidente dell'Associazione.

5. Avverso l'esclusione l'aderente, entro 30 giorni dalla notifica, può presentare ricorso motivato alla Commissione di garanzia che decide sul ricorso entro 60 giorni.

Art. 9.

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli aderenti;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Tesoriere;

e) la Commissione di garanzia;

f) il Collegio sindacale.

Art. 10.

Assemblea degli aderenti

1. l'Assemblea è composta da tutti gli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria delibera su:

a) l'approvazione delle linee programmatiche;

b) la nomina del Consiglio Direttivo;

c) la nomina della Commissione di garanzia;

d) la nomina del Collegio Sindacale;

e) l'approvazione, la variazione e l'abrogazione di eventuali regolamenti.

3. L'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti delibera su:

a) modifiche statutarie;

b) simbolo e denominazione;

c) scioglimento dell'associazione;

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente.

5. Qualora un aderente non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altro aderente che a sua volta non potrà farsi portatore che di tre deleghe.

6. Le deleghe debbono essere date per iscritto e devono indicare le generalità del delegante, del delegato, l'assemblea per cui si è data la delega ed eventualmente la volontà di voto.

7. Le deliberazioni dell'assemblea degli aderenti vengono riportate sul libro dei verbali, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 11.

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere convocata ovunque nel territorio italiano e all'estero.

2. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato, a cura del Presidente, a tutti gli aderenti, a mezzo di raccomandata, fax, sms, posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aderenti.

3. Dalla convocazione devono risultare il giorno, l'ora ed luogo in cui si terrà la seduta, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12.

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente presiede l'Assemblea degli aderenti e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13.

Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea degli aderenti.

2. I soci fondatori, tali intendendosi coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario.

4. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, durano in carica fino a revoca.

5. In caso di morte, dimissioni o di revoca di uno dei membri del Consiglio Direttivo, sarà cooptato, dal Consiglio rimanente, un nuovo membro che durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che va ad integrare.

Art. 14.

Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è il soggetto competente ad individuare i criteri cui va ispirata la gestione economico-patrimoniale del MAIE.

In particolare, deve attuare le deliberazioni dell'assemblea, deliberare in merito all'ammissione, il recesso e la esclusione degli aderenti, predisporre eventuali regolamenti da portare all'approvazione dell'assemblea degli aderenti.

2. Determina i criteri con i quali assicurare risorse ad eventuali articolazioni dell'associazione in forza di quanto previsto dall'articolo 2 del presente statuto.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza, anche mediante delega scritta ad altro membro, della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, l'ultima decisione spetta al Presidente.

4. Le deliberazioni vengono trascritte su un apposito libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare singole facoltà di sua competenza ad un membro del Consiglio o ad eventuali procuratori esterni all'associazione.

Art. 15.

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.

2. La convocazione avviene per iscritto a mezzo di raccomandata, fax, sms, posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta.

Art. 16.

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

2. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il presidente nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'assemblea degli aderenti.

3. Redige il bilancio, il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'associazione.

5. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell'associazione per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Art. 17.

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'Assemblea.

2. È composto da tre membri, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle normative vigenti e al presente Statuto. I componenti devono avere competenze tecniche nel settore contabile e amministrativo.

3. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403-*bis* del Codice Civile.

4. Predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 18.

Commissione di garanzia, ricorsi e privacy

Una Commissione di garanzia viene eletta dall'assemblea degli aderenti su proposta del Consiglio Direttivo. La Commissione di garanzia è composta da tre membri. L'incarico di componente la commissione di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo dell'associazione. La durata degli incarichi dei componenti della Commissione di Garanzia è fissata in anni 3.

La Commissione svolge funzioni di garanzia relative a:

a) Applicazione dello Statuto;

b) Rapporti interni all'associazione;

c) Rispetto della privacy;

d) Protezione dei dati personali.

Ciascun aderente può presentare ricorso alla Commissione di garanzia in ordine al mancato rispetto del presente Statuto.

La Commissione di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi associativi.

La Commissione di garanzia si esprime sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, assicurando all'istante il diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio.

La Commissione di garanzia applica le regole del vigente Codice della privacy.

Art. 19.

Norme generali

1. Per le cariche di Presidente, Tesoriere e Consigliere e per le prestazioni fornite dagli associati non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'espletamento dell'incarico.

Art. 20.

Bilancio

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell'associazione, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Presidente il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

4. Gli eventuali utili di gestione devono essere impiegati a finanziare le attività istituzionali.

5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione non possono essere oggetto di alcuna distribuzione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21.

Controllo contabile, norme per la trasparenza e la semplificazione

1. Una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo Unico della Finanza» verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenute dalla contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano.

2. La società di revisione viene nominata dal Presidente.

3. Il MAIE assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi al funzionamento interno ed ai bilanci, compresi i rendiconti, anche attraverso il proprio sito web ufficiale www.maiemondiale.com (art. 5 legge n. 13/14).

Art. 22.

Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli aderenti.

2. L'Assemblea se lo ritiene opportuno provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

3. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 23.

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea degli aderenti con il voto favorevole della maggioranza.

2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano approvate dal Consiglio direttivo.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normativa di settore in vigore.

Art. 24.

Simbolo

1. Il Simbolo dell'associazione, allegato al presente statuto, è così descritto: Circolo suddiviso in due porzioni, quella superiore di 1/3 con fondo blu scuro recante la scritta in colore bianco tutto maiuscolo MAIE e sotto di questa in carattere maiuscolo, più piccolo, MOVIMENTO ASSOCIATIVO; quella inferiore di 2/3 con sfondo blu scuro sfumato in azzurro decrescente verso l'alto, recante una libera interpretazione in parte corrispondente e sovrapponibile all'immagine dell'America meridionale nella sua parte superiore campita a mano con il tricolore italiano (verde, bianco, rosso). Lungo il bordo inferiore della porzione di 2/3 compare la scritta in colore bianco tutto maiuscolo ITALIANI ALL'ESTERO, all'interno della porzione di 2/3 a sinistra del disegno tricolore compare la scritta in colore bianco minuscolo "con" e sotto di questa, allineata a sinistra, la scritta in colore bianco tutto maiuscolo "MERLO".

2. Il Simbolo e la denominazione dell'associazione possono essere modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea degli aderenti.

Art. 25.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione i fondatori del MAIE sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.

15A04053

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.

MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE
STATUTO

(*Omissis*)

Capo I

FINALITÀ ED EMBLEMA

Art. 1.

Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» è una federazione di persone, partiti e/o movimenti politici che ha il fine di garantire la dignità spirituale e le aspirazioni economiche e sociali del popolo italiano, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, nella coerenza con i valori di libertà personale e di solidarietà generale, nella costante adesione ai principi democratici ed alle regole delle Istituzioni rappresentative. Esso si riconosce nella cultura occidentale ed europea e sviluppa il suo impegno politico promuovendo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose. Crede nella partecipazione popolare quale condizione prioritaria per l'incontro fecondo tra competenze, interessi, culture e professionalità.

Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» ha altresì la finalità di consentire al proprio emblema, così come descritto nel successivo art. 2, di essere presentato in tutte le competizioni elettorali, attraverso tutte le iniziative che si riterranno necessarie o utili, nel significato intrinseco di continuità storica e valoriale con tutti i movimenti politici preesistenti di area.

Art. 2.

L'emblema del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» è costituito come segue: «Cerchio diviso verticalmente in due segmenti circolari: il primo, di minore dimensione e posto sulla sinistra, presenta due lingue di fuoco separate una verde e una rossa, su sfondo bianco. Il secondo segmento è ulteriormente diviso orizzontalmente in due parti uguali: in quella superiore su sfondo bianco la parola, in azzurro, DESTRE, in quella inferiore su sfondo azzurro la parola UNITE, di colore bianco", come da riproduzione allegata al presente statuto.

Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE», per il tramite del Consiglio Direttivo, si riserva di utilizzare eventuali altri simboli similari e/o con l'inserimento del nome dei candidati e/o con l'inserimento del nome della località, oppure stilizzando e/o semplificando il proprio o inserendovi altri simboli, per esigenze elettorali e propagandistiche.

Art. 3.

Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» ha sede legale a Torino (Italia) in via Vittorio Amedeo II n. 6.

Art. 4.

II Patrimonio del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» è costituito dai beni mobili o immobili che pervengono, a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l'adempimento delle sue finalità, il Movimento dispone delle seguenti entrate:

- quote annuali versate dagli iscritti;

- contributi volontari ed elargizioni da parte di privati, soggetti giuridici ed enti;

- rendite di beni immobili e mobili pervenuti al Movimento a qualunque titolo;

- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Diversamente possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati dal Consiglio Direttivo per l'ammissione e iscrizione annuale. Essi sono considerati a fondo perduto, non ripetibili in qualunque caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento del Movimento. Né in caso di morte, recesso, estinzione o esclusione dall'Organizzazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti effettuati a favore del Movimento non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi.

Capo II
GLI ISCRITTI

Art. 5.

Gli iscritti si dividono in Fondatori ed Ordinari: Fondatori sono coloro i quali hanno preso parte all'Atto Costitutivo del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE»; gli Ordinari sono tutti coloro che si iscrivono successivamente a tale atto. L'iscritto che si iscrive come tale al Movimento e annualmente versa la quota d'iscrizione e opera partecipando attivamente come militante ha tutti i diritti di elettorato attivo e passivo, così come regolati dal presente Statuto. Per godere dei diritti di elettorato attivo è necessario essere regolarmente iscritti ed avere versato le quote di iscrizione per più di dodici mesi. Per godere dei diritti di elettorato passivo e ricoprire cariche sociali è necessario essere regolarmente iscritti ed avere versato le quote di iscrizione per almeno tre anni. Tali limitazioni nei diritti di elettorato attivo e passivo non si applicano ai Fondatori limitatamente all'Atto Costitutivo del Movimento e per i primi tre anni di vita dello stesso. Possono iscriversi al Movimento coloro che, condividendone i principi, intendono sostenere la sua azione politica ed agire per la crescita della sua organizzazione.

L'iscrizione avviene sottoscrivendo l'apposita richiesta presso la sezione di appartenenza in base alla residenza, o in mancanza, a quella più vicina alla residenza stessa. Sulla domanda di iscrizione deve pronunciarsi entro due mesi la Commissione di Accettazione e Vigilanza. Circa la sua ammissibilità è ammesso il ricorso del Segretario Nazionale alla Commissione Centrale di Disciplina, che può inficiarla per fondati motivi. L'iscrizione di chiunque sia stato già oggetto di provvedimenti disciplinari di espulsione deve essere espressamente autorizzata dal Segretario Nazionale. L'iscrizione decade con la fine dell'anno solare cui la stessa si riferisce ed è rinnovabile con l'assenso degli organi preposti di cui al capoverso precedente. L'iscrizione va rinnovata annualmente. Il trasferimento da una sezione all'altra è consentito solo nel caso siano d'accordo i segretari di entrambe le sezioni e di esso va dato comunicazione al Coordinamento Regionale. L'iscrizione al Partito può avvenire attraverso la sottoscrizione dell'apposita domanda di adesione presentata:

- al Segretario o Commissario Regionale;

- al Segretario Nazionale (quindi presentata all'ufficio nazionale per il tesseramento per posta o tramite sito internet del Partito); in questo caso gli organi di accettazione regionali e nazionali, che devono essere debitamente informati dell'adesione così avvenuta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, hanno il potere di accettazione/ratifica o veto (in questo caso motivato per iscritto) da esercitarsi entro il termine di 30 giorni. Gli iscritti, nello svolgimento dell'attività politica per il Movimento, hanno l'obbligo di adottare comportamenti che non siano lesivi dell'immagine esterna del Movimento medesimo, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. È pertanto espressamente vietato a iscritti e aderenti di porre in essere nelle manifestazioni pubbliche le condotte sanzionate penalmente dalle vigenti leggi o comunque condotte tali che possano arrecare pregiudizio al Partito.

Art. 6.

La qualità di iscritto, qualunque sia la carica ricoperta, si perde per:

1) dimissioni, incompatibilità o mancato rinnovo dell'iscrizione;

2) espulsione per indegnità o per qualsiasi altra ragione o per aver danneggiato l'attività del Movimento o la sua immagine e dignità esterna in qualsiasi modo, anche mediante la divulgazione di materiale propagandistico non autorizzato o averne turbato l'ordine interno; devono considerarsi indegni gli iscritti che incorrano in sentenze penali definitive per reati infamanti o che attuino comportamenti arrecanti particolare disonore e danno all'immagine del Movimento e dei suoi iscritti;

3) l'aver perseguito criteri ed indirizzi di desistenza o accordo nelle campagne elettorali, ove non preventivamente comunicati, motivati e autorizzati dal Segretario Nazionale e/o dal Consiglio Direttivo, o dall'autorità all'uopo delegata;

4) avere posto in essere gravi atti lesivi nei confronti di altri iscritti o aderenti;

5) morte dell'iscritto.

Art. 7.

È incompatibile l'iscrizione al Movimento con la contemporanea adesione o iscrizione:

a) ad associazioni segrete;

b) alla massoneria;

c) ad associazioni, organizzazioni, gruppi aventi scopi o svolgenti attività inconciliabili con le finalità e i programmi del Movimento;

nel caso in cui l'iscritto sia oggetto di azione giudiziaria per reati infamanti, la qualità di iscritto è automaticamente sospesa, salvo contraria decisione del Segretario Nazionale; non possono iscriversi al Movimento i minori di anni sedici.

Art. 8.

Possono federarsi al Movimento e partecipare alla scelta degli organi direttivi, in ragione e proporzione concordate con il Consiglio Direttivo, gruppi, comitati, associazioni, movimenti o partiti che intendano agire politicamente ispirandosi ai principi previsti dal presente Statuto o che vogliano affiancare le proprie forze all'iniziativa politica del Movimento. La volontà di federarsi deve essere espressa attraverso una dichiarazione pubblica e attraverso la consegna dello Statuto al Consiglio Direttivo che esprimerà sulla stessa motivato e pregiudiziale parere. Per le norme congressuali si rimanda all'art. 31.

Capo III

DIRITTI E DOVERI DELL'ISCRITTO

Art. 9.

Tutti gli iscritti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del presente Statuto. L'iscritto esercita il diritto di elettorato passivo trascorsi tre anni dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione. L'iscritto esercita altresì il diritto di elettorato attivo decorsi più di dodici mesi dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione.

Art. 10.

Gli iscritti cui spetta l'elettorato attivo e passivo operano attivamente e pubblicamente per il Movimento, ne diffondono e difendono i principi e il programma con una costante e personale azione di presenza politica in ogni ambiente. Su proposta del Segretario Nazionale e ratifica del Consiglio Direttivo alcuni iscritti, per ragioni particolarmente meritorie nei confronti del Movimento e/o della comunità nazionale e/o dello Stato, possono essere indicati come soci onorari e, pertanto, essere esentati dal versamento delle quote annuali di iscrizione.

Art. 11.

Ogni iscritto accetta i principi, il programma politico, lo Statuto e i regolamenti del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» deliberati dagli organi competenti. Tutti devono contribuire al finanziamento del Movimento in ragione e nei limiti delle loro reali possibilità, prestando nel caso anche la propria opera. Gli iscritti al Movimento hanno il dovere di solidarietà e di assistenza reciproca. Gli eletti e tutti coloro che ricoprono incarichi remunerati in nome e per conto del Partito, presso Amministrazioni pubbliche o private ed Enti locali verseranno il 10% degli emolumenti percepiti per la loro carica al Coordinamento regionale competente, o alla Segreteria Nazionale del Movimento; per i Parlamentari nazionali ed europei, per i deputati e consiglieri regionali o per altri incarichi di analogo livello la quota da versare alla Segreteria Nazionale del Movimento è elevata al 25% degli emolumenti percepiti.

Art. 12.

Tutti gli iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni organizzate dal Movimento, e possono formulare proposte e osservazioni. Il diritto d'intervento può essere contingentato in relazione al tempo disponibile per la riunione. Ogni iscritto a pieno titolo può rivolgere istanza a ogni organo del Movimento. Gli iscritti non possono intervenire alle riunioni organizzative di Coordinamenti diversi da quello di appartenenza. A tale norma fanno eccezione i componenti del Comitato Direttivo. I Segretari Regionali possono convocare solo iscritti e Sezioni appartenenti alla propria circoscrizione per stabilire iniziative e programmare attività sia interne che esterne.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

Art. 13.

Il Movimento è organizzato in strutture territoriali che si articolano in:

- Sezioni;
- Coordinamenti Regionali.

LA SEZIONE

Art. 14.

L'unità fondamentale organica del Movimento è la Sezione. La Sezione si costituisce per iniziativa dei soli iscritti in un numero non inferiore a dieci, con atto scritto che deve essere comunicato al più vicino organo o rappresentante ufficiale del Movimento e alla Segreteria Nazionale che provvede alla nomina immediata di un Commissario reggente. Trascorsi sei mesi dalla sua costituzione, essa si intende validamente costituita. Nel caso in cui il numero degli iscritti scenda sotto a dieci per più di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul proprio territorio, la sezione può essere sciolta, chiusa o sospesa, su determinazione del Segretario Nazionale e su eventuale proposta del Segretario di Sezione o del Segretario Regionale di competenza.

Art. 15.

Sono organi della Sezione:

1) L'Assemblea degli iscritti;

2) Il Direttivo sezionale;

3) II Segretario di Sezione.

Art. 16.

L'Assemblea degli iscritti elegge il Segretario di Sezione. Deve essere convocata almeno ogni cinque anni o quando lo richiedano più dei tre quinti degli iscritti, il Segretario Regionale o il Segretario della Sezione. Può approvare mozioni e ordini del giorno purché sottoscritti da almeno cinque iscritti.

Art. 17.

Il Direttivo sezionale è nominato dal Segretario della Sezione e lo affianca nella direzione politica e organizzativa della Sezione stessa. È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, un terzo dei quali in rappresentanza delle minoranze, ove presenti. Nel suo ambito il Segretario della sezione nomina un Vicesegretario.

Art. 18.

II Segretario di Sezione rappresenta e dirige la Sezione, ponendo in essere le iniziative idonee a svilupparla e attuando le disposizioni provenienti dagli organi superiori. Raccoglie le richieste di iscrizione. Propone alla Segreteria Regionale le liste di candidati fino al livello comunale. È il responsabile della promozione di azioni positive aventi per obiettivo la parità tra i sessi all'interno del Direttivo sezionale e delle liste elettorali. È eletto ogni cinque anni dall'Assemblea degli iscritti. Può sospendere nei soli casi di urgenza gli iscritti dall'attività politica, proponendo all'organo competente, entro tre giorni, l'istruttoria della pratica e le relative sanzioni. Può avanzare, al proprio Segretario Regionale di competenza, proposta di scioglimento, chiusura o sospensione della Sezione. Nel caso in cui si verifichino nella Sezione o nel Direttivo sezionale eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali, il Segretario di Sezione può essere temporaneamente sospeso dalla sua attività per un tempo massimo di 180 giorni, oppure rimosso definitivamente con la nomina di un Commissario Reggente, da parte del Segretario Nazionale, eventualmente su proposta del Segretario Regionale competente; tale disposizioni, per garantire l'efficienza dell'azione politica del partito in tutte le proprie articolazioni territoriali, sono inappellabili.

IL COORDINAMENTO REGIONALE

Art. 19.

Il Coordinamento Regionale è l'organo politico che rappresenta il Movimento di norma nel territorio di una regione. Le regioni che contano sino a cento iscritti sono rappresentate permanentemente da un Commissario nominato dal Segretario Nazionale. Nel caso in cui il numero degli iscritti scenda sotto a cinquanta per più di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul proprio territorio, il Coordinamento Regionale può essere sciolto, chiuso o sospeso, su determinazione del Segretario Nazionale e su eventuale proposta del Segretario Regionale stesso.

Art. 20.

Sono organi del Coordinamento Regionale:

1) Il Congresso;

2) La Segreteria Regionale;

3) Il Segretario Regionale;

4) La Commissione di Accettazione e vigilanza.

Art. 21.

Il Congresso del Coordinamento Regionale si pronuncia sull'attività politica, organizzativa e amministrativa del Segretario Regionale. Discute e approva documenti, ordini del giorno e determina l'indirizzo operativo del Coordinamento Regionale. Elegge il Segretario Regionale, la Commissione di Accettazione e Vigilanza e i delegati al Congresso Nazionale. Approva il bilancio preventivo e consuntivo del Coordinamento Regionale, redatti dal Tesoriere Regionale. Si riunisce almeno una volta ogni cinque anni, qualora consti di almeno cento iscritti.

Art. 22.

Partecipano al Congresso del Coordinamento Regionale con diritto di voto e di parola tutti gli iscritti alla regione medesima. Sono ammessi, con solo diritto di parola, gli eletti alle cariche istituzionali non iscritti al Movimento e i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 23.

La Segreteria Regionale è nominata dal Segretario Regionale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Opera per la presenza del Movimento in ogni Comune della propria regione di competenza. Coordina e ratifica la formazione delle liste dei candidati alle elezioni fino al livello provinciale, fatta salva l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo (art. 31).

Art. 24.

La Segreteria Regionale è composta da un minimo di sei a un massimo di dodici membri, un terzo dei quali in rappresentanza delle minoranze, ove presenti. Partecipano ai lavori, con diritto di voto, i componenti del Coordinamento Nazionale Femminile e del Coordinamento Nazionale Giovanile iscritti nella medesima regione. Si riunisce almeno ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta il Segretario Regionale o, per iscritto, un numero superiore ai tre quarti dei suoi componenti. Le riunioni sono chiuse al pubblico e delle stesse va redatto formale verbale firmato da tutti i partecipanti e trasmesso entro sette giorni al Consiglio Direttivo e al Segretario Nazionale. Su invito del Segretario Regionale possono presenziare i dirigenti nazionali o persone chiamate a riferire dallo stesso. Nel suo seno vengono nominati dal Segretario Regionale: il Tesoriere Regionale - responsabile della gestione economico finanziaria e patrimoniale del partito su base nella regione di competenza e responsabile della redazione dei bilanci preventivo e consuntivo del Coordinamento Regionale - un Vicesegretario Regionale, il Responsabile Regionale Giovanile e il Responsabile Regionale Femminile.

Art. 25.

Il Segretario Regionale rappresenta l'unità del Movimento nella sua area regionale di pertinenza, ne è personalmente responsabile e ne indirizza l'attività secondo i deliberati e le disposizioni del Congresso Nazionale, le direttive del Consiglio Direttivo e della Segreteria Nazionale. Presiede e convoca le riunioni della segreteria. È il garante della trasparenza delle attività e delle iniziative politiche del partito nella sua regione di competenza, con particolare riferimento alla gestione economico finanziaria dello stesso, nonché al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali degli iscritti attuali e passati. È il responsabile della promozione di azioni positive aventi per obiettivo la parità tra i sessi all'interno del Coordinamento Regionale e nelle liste elettorali fino al livello provinciale. Propone al Consiglio Direttivo le liste elettorali per le elezioni dei consigli regionali e i candidati per le elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, per quanto concerne la propria area di competenza. È eletto ogni cinque anni dal Congresso del Coordinamento Regionale. Propone al Segretario Nazionale lo scioglimento, la chiusura o la sospensione delle Sezioni - con debita motivazione - nella sua area di competenza e suggerisce l'eventuale conseguente trasferimento di iscritti ad altre sezioni. Propone altresì al Segretario Nazionale il commissariamento delle Sezioni e la nomina di un Commissario reggente, nel caso in cui siano avvenuti eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali. Nel caso in cui si verifichino invece nel Coordinamento Regionale o nella Segreteria Regionale eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali, il Segretario Regionale può essere temporaneamente sospeso dalla sua attività per un tempo massimo di 90 giorni, oppure rimosso definitivamente con la nomina di un Commissario Regionale, da parte del Segretario Nazionale; tale disposizioni, per garantire l'efficienza dell'azione politica del partito in tutte le proprie articolazioni territoriali, sono inappellabili (ex art. 33).

Art. 26.

La Commissione di Accettazione e Vigilanza, composta da un Presidente e da due membri, viene eletta dal Congresso del Coordinamento Regionale. Essa ratifica tutte le richieste di iscrizione pervenute nella sua area regionale di pertinenza.

Capo V

ORGANI CENTRALI DEL MOVIMENTO

Art. 27.

Sono organi centrali del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE»:

1) Il Congresso Nazionale;

2) Il Consiglio Direttivo;

3) Il Segretario Nazionale;

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 28.

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE», stabilisce gli orientamenti politici generali del Movimento e modifica e revisiona, sulla base delle disposizioni del Segretario Nazionale, del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei delegati: lo Statuto, il simbolo o emblema, la sede nazionale e la denominazione stessa del Partito. Esso elegge il Segretario Nazionale e il Consiglio Direttivo, i componenti del quale, per un quinto, sono in rappresentanza delle minoranze, ove presenti. Su proposta del Segretario Nazionale o del Consiglio Direttivo vota, con voto palese e a maggioranza dei tre quarti dei delegati, lo scioglimento del partito e l'avvio delle procedure di scioglimento previste nelle disposizioni finali. Il Congresso è convocato ogni cinque anni o in via straordinaria su richiesta del Segretario Nazionale o di più dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 29.

Il Congresso Nazionale è avviato dal Segretario Generale del Congresso, nominato dal Consiglio Direttivo, e procede con la nomina del Presidente del Congresso. Il Presidente del Congresso, verificato il regolare insediamento del congresso stesso, ne dirige i lavori coadiuvato da un Ufficio di Segreteria eletto a norma del Regolamento del Congresso di cui all'art. 31.

Art. 30.

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e di parola:

1) Delegati eletti dai Coordinamenti Regionali;

2) Delegati eletti dalle associazioni/partiti/movimenti federati;

3) Segretari Regionali eletti;

4) Parlamentari nazionali ed europei;

5) Componenti del Consiglio Direttivo;

6) Componenti della Commissione Centrale di Disciplina;

7) Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

8) Componenti del Coordinamento Nazionale Femminile;

9) Componenti del Coordinamento Nazionale Giovanile;

10) Il Segretario Amministrativo Nazionale;

11) Il Segretario Nazionale.

Il Segretario Nazionale si riserva di invitare a pieno titolo un numero di personalità, come stabilito dal regolamento di cui all'art. 31.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 31.

Il Consiglio Direttivo determina le linee dell'azione politica del Movimento e ne elabora gli orientamenti programmatici sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Approva il bilancio consuntivo e preventivo del Movimento, redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale e a seguito dell'esame e delle valutazioni espresse in merito dal Collegio Centrale dei Revisori dei Conti (ex art. 47). Dispone il numero dei delegati al Congresso eleggibili dai Coordinamenti Regionali e delle associazioni e/o partiti federati, nomina, su proposta del Segretario Nazionale, il Segretario Generale e la Segreteria Generale del Congresso - cui spetta la preparazione delle operazioni e la stesura del regolamento congressuale. Approva il regolamento del Congresso e, su esplicita richiesta del Segretario Nazionale, redige le disposizioni di modifica o revisione dello Statuto, del simbolo o emblema, della sede nazionale e/o della denominazione stessa del Partito, da sottoporre al Congresso Nazionale. Ratifica le candidature elettorali di cui agli articoli precedenti e, ascoltate le proposte dei Segretari Regionali e le disposizioni del Segretario nazionale, coordina e ratifica la formazione delle liste dei candidati alle elezioni dei membri dei Consigli regionali, del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e/o l'eventuale presenza di propri candidati in altre liste o in liste congiunte con altri partiti. Approva la relazione annuale del Segretario Nazionale. Promuove azioni positive aventi per obiettivo la parità tra i sessi all'interno di tutti gli organi del partito e nelle liste elettorali. Può avanzare al Congresso Nazionale la proposta di scioglimento del partito, deliberata a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri. Nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale, il Consiglio Direttivo nomina il Commissario Nazionale, impegnandolo alla convocazione straordinaria del congresso entro un anno. Il Consiglio Direttivo nomina su indicazione del Segretario Nazionale, il Presidente e i due altri membri della Commissione Centrale di Disciplina, tra gli iscritti ritenuti di maggiore dignità ed imparzialità. Altresì il Consiglio Direttivo nomina i tre membri del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti, un terzo dei quali in rappresentanza delle minoranze, ove presenti, e tra essi un Presidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni, delibera in assemblea plenaria ed esamina i risultati dei lavori e le proposte delle Commissioni di lavoro.

Art. 32.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dal Congresso Nazionale, compreso il Segretario Nazionale, un quinto dei quali in rappresentanza delle minoranze interne, ove presenti. Ad esso partecipano - senza diritto di voto - gli iscritti che risultino tra i seguenti soggetti: Segretario Nazionale Amministrativo, Coordinatori Regionali, Responsabile Nazionale Femminile, Responsabile Nazionale Giovanile, Parlamentari, Consiglieri Regionali, Sindaci, Presidente della Commissione Centrale di Disciplina e i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Si riunisce almeno ogni sei mesi, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure su richiesta di più dei due terzi dei suoi componenti. Dopo due assenze non giustificate da gravi e comprovati motivi, il componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica, previa richiesta del Segretario Nazionale, che altresì propone surroga del componente al Consiglio Direttivo, che ratifica.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 33.

Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante a tutti gli effetti del Movimento, ne promuove, attua e dirige l'azione politica, operativa e organizzativa. Può convocare ogni organo territoriale del Movimento e ha il potere di deferire agli organi disciplinari del Movimento ogni iscritto, adottando anche in attesa di definitiva decisione, provvedimenti sospensivi. In casi di particolare gravità può disporre provvedimento di espulsione. Presiede e coordina le riunioni della Segreteria Nazionale, che lo coadiuva nell'attività. Nomina i membri della Segreteria Nazionale e tra questi:

-) il Segretario Amministrativo Nazionale;

-) la Responsabile Nazionale Femminile e il Coordinamento Nazionale Femminile;

-) il Responsabile Nazionale Giovanile e il Coordinamento Nazionale Giovanile;

-) il Vice Segretario Nazionale, a cui delegare la legale rappresentanza del Movimento in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario.

Il Segretario Nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Determina le direttive per gli organi di stampa e/o le testate ufficiali di proprietà del Movimento e ne nomina i dirigenti, esamina il rendiconto finanziario, compreso quello della stampa del Movimento, sentito il Segretario Amministrativo Nazionale e su relazione del Collegio Nazionale dei revisori dei Conti. Dispone lo scioglimento, la chiusura, la sospensione o il commissariamento di una Sezione o di un Coordinamento regionale, stabilendo ove necessario la data del congresso straordinario per l'elezione delle cariche. Ascoltate le proposte dei Segretari Regionali, dispone le indicazioni a cui il Consiglio Direttivo si deve attenere per coordinare e ratificare la formazione delle liste dei candidati alle elezioni dei membri dei Consigli regionali, del Parlamento nazionale e del parlamento europeo e/o l'eventuale presenza di propri candidati in altre liste o in liste congiunte con altri partiti. Redige, o richiede al Consiglio Direttivo di redigere, le disposizioni di modifica o revisione dello Statuto, del simbolo o emblema, della sede nazionale o della denominazione stessa del partito. Accogliendo le proposte dei Segretari di Sezione e/o dei Segretari Regionali, oppure di propria iniziativa, dispone lo scioglimento, la chiusura, la sospensione di una Sezione e l'eventuale conseguente trasferimento di iscritti ad altre sezioni, qualora il numero degli iscritti scenda sotto a dieci per più di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul territorio di competenza della stessa. Accogliendo le proposte dei Segretari Regionali, oppure di propria iniziativa, dispone inoltre la sospensione per un tempo massimo di 180 giorni di un Segretario di Sezione o il commissariamento di una Sezione, con la conseguente nomina di un Commissario reggente, nel caso in cui siano avvenuti eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali. Accogliendo invece le proposte dei Segretari Regionali, oppure di propria iniziativa, dispone lo scioglimento, la chiusura, la sospensione di un Coordinamento Regionale e l'eventuale conseguente trasferimento di iscritti ad altri coordinamenti, qualora il numero degli iscritti scenda sotto a cinquanta per più di un anno, oppure non vengano poste in essere alcune iniziative significative sul territorio di competenza del coordinamento medesimo. Dispone inoltre la sospensione per un tempo massimo di 90 giorni di un Segretario Regionale o il commissariamento di un Coordinamento Regionale, con la conseguente nomina di un Commissario Regionale reggente, nel caso in cui si verifichino invece nel Coordinamento Regionale o nella Segreteria Regionale eventi gravi, lesivi dell'azione politica del partito o fortemente in contrasto con i principi del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» e con le disposizioni degli organi centrali. Il Segretario Nazionale è altresì il garante della trasparenza delle attività e delle iniziative politiche del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE», con particolare riferimento sia al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali degli iscritti, attuali e passati, sia alla gestione economica e finanziaria del partito stesso, congiuntamente al Segretario Amministrativo Nazionale. Avanza al Congresso Nazionale la proposta di scioglimento del partito.

Art. 34.

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso in base a quanto previsto dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo di cui all'art. 31. Le elezioni possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, a scrutinio palese, a scrutinio segreto.

Capo VI

ORGANI, SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 35.

Organi disciplinari: Origine, composizione, competenze e funzioni.

Il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» esercita la funzione disciplinare a carico dei propri iscritti, esplicita e chiarisce le violazioni e le sanzioni erogabili attraverso la Commissione Centrale di Disciplina (CCD). La Commissione Centrale di Disciplina giudica le violazioni disciplinari commesse da tutti gli iscritti del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE». Essa decide nel termine di 180 giorni dall'acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare. La Commissione Centrale

di Disciplina è composta dal Presidente e da due membri eletti dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni del Segretario Nazionale. Il Presidente nomina, nell'ambito della Commissione, il Vice Presidente e il Segretario. I componenti della CCD sono inamovibili e rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati, salvo la decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo medesimo su segnalazione del Presidente della CCD, dopo due assenze non giustificate da gravi e documentati motivi, per incompatibilità, per dimissioni o perdita della qualità di iscritto. La procedura della sostituzione dei componenti è la medesima di quella della prima investitura: il Segretario Nazionale propone, dopo accordi con il Presidente della CCD, i nominativi dei sostituti, che il Consiglio Direttivo approva a maggioranza. Anche senza esposti o deferimenti, la Commissione Centrale di Disciplina deve iniziare i procedimenti di ufficio ove abbia conoscenza di qualcuno degli atti o violazioni perseguibili elencati dagli articoli 6 e 36 dello Statuto. Il Presidente della CCD partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. I componenti della CCD possono partecipare a scopo informativo e senza diritto di voto ad ogni riunione istituzionale della vita del Movimento. Viene riconosciuta al Presidente della CCD una funzione equilibratrice e normativa, da svolgersi a ogni livello, di concerto con il Segretario Nazionale, al fine di evitare il sorgere e il consolidarsi di contenziosi disciplinari.

Art. 36.

Si procede disciplinarmente a carico dell'iscritto:

a) che non osserva i doveri sanciti dallo Statuto;

b) che tenga una condotta in contrasto con i principi dell'onore e della dignità;

c) che si sia reso indegno di appartenere al Movimento ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Art. 37.

La richiesta di promuovere l'azione disciplinare può essere inoltrata da chiunque sia venuto a conoscenza dell'illecito disciplinare. I Segretari/Commissari Regionali e i componenti del Consiglio Direttivo possono essere deferiti solo dal Segretario Nazionale; per i componenti del Consiglio Direttivo è necessaria una ratifica preventiva da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta ordinaria convocata dopo la comunicazione del deferimento. Decorso tale termine senza ratifica del Consiglio Direttivo, il deferimento decade anche senza ricorso dell'interessato. Nelle more della ratifica la CCD è autorizzata a condurre con opportuna riservatezza le indagini e gli accertamenti del caso. Il deferimento deve in ogni caso essere effettuato mediante lettera raccomandata, contenente la concisa e analitica esposizione degli addebiti.

Art. 38.

Le Sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalle cariche ricoperte nel Movimento;

d) sospensione a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi dalla qualità di iscritto e conseguente esclusione dalle liste elettorali;

e) espulsione e conseguente destituzione da qualsiasi incarico.

La revoca della sospensione può avvenire su domanda dell'interessato diretta all'organo che ha emesso il provvedimento. La domanda di riammissione dell'iscritto espulso deve essere riesaminata dalla CCD, la quale adotta il provvedimento dopo aver acquisito il parere del Segretario Nazionale e del Segretario/Commissario Regionale competente per territorio.

Art. 39.

Il Segretario Nazionale ha il potere di adottare nei confronti dell'iscritto deferito, in attesa di definitive decisioni da parte dell'organo disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a titolo cautelare. Analogo potere ha nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo deferiti, in attesa di ratifica da parte del stesso Consiglio Direttivo. La Commissione Centrale di Disciplina ha facoltà di revocare in qualsiasi momento ogni provvedimento di sospensione.

Art. 40.

La CCD deve attenersi ai tempi e alle modalità previste dai successivi articoli 41 e 42 ed esperisce tutti gli atti istruttori, dando luogo a una decisione con appropriate sanzioni. Il Presidente della CCD può nominare il relatore per la trattazione del procedimento o può assumerla in prima persona. Le decisioni della CCD sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

Art. 41.

Il deferimento, con relativa contestazione degli addebiti, deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni, dall'acquisizione del fatto-evento oggetto del procedimento; l'interessato ha facoltà sia di essere sentito, sia di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 20 giorni successivi al ricevimento della notifica del deferimento con la comunicazione dei termini a difesa.

Art. 42.

Ciascun procedimento deve essere definito nel termine perentorio di 180 giorni, decorrenti dalla ricezione degli atti, eccezion fatta per i casi di particolare complessità, per i quali il Presidente della CCD può disporre proroga di ulteriori 180 giorni. Le singole decisioni vanno comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 43.

Le decisioni assunte dalla CCD sono inappellabili, fatta salva la revisione del giudizio, che si svolgerà con le medesime modalità del giudizio ordinario, in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti di cui non si sia avuta conoscenza nelle more del procedimento.

Art. 44.

Le decisioni assunte dalla CCD sono definitive e immediatamente esecutive, ad esclusione di quanto diversamente specificato nel successivo art. 45.

Art. 45.

Il provvedimento di espulsione deciso dalla CCD, indipendentemente dai promotori della denuncia, ha validità esecutiva solo a ratifica avvenuta da parte del Segretario Nazionale.

Art. 46.

La CCD è tenuta ad informare il Segretario Nazionale dei provvedimenti di espulsione presi affinché il Segretario provveda alla necessaria ratifica. L'interessato colpito da provvedimento disciplinare definitivo può avanzare richiesta di revisione del procedimento alla CCD allegando prove sopravvenute non conosciute dal deferito durante le fasi del procedimento disciplinare. La CCD decide in grado unico sulla richiesta di revisione entro 180 giorni dal ricevimento della domanda accogliendo o rigettando la stessa. Durante il giudizio di revisione la CCD può compiere atti istruttori.

Capo VII

ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 47.

Il Segretario Amministrativo Nazionale - nominato dal Segretario Nazionale e membro della Segreteria Nazionale - sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento, redige ed è responsabile del rendiconto di esercizi, della gestione economico finanziaria e patrimoniale, e ne stabilisce i relativi criteri in diretto collegamento con il Segretario Nazionale stesso. È responsabile della pubblicazione annuale on line sul sito nazionale del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» del rendiconto e della gestione economico finanziaria nazionale ed è garante, congiuntamente al Segretario Nazionale, della trasparenza della gestione economica e finanziaria del partito. Può nominare fra i componenti il Consiglio Direttivo e tra gli iscritti particolarmente competenti e non aventi incarichi nelle Segreterie Regionali, ispettori di finanza per

i controlli sulle gestioni amministrative delle Sezioni e delle Segreterie regionali, ovvero affidare, di volta in volta, specifici incarichi di revisione amministrativa.

Art. 48.

II Collegio Centrale dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da 2 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, un terzo dei quali in rappresentanza delle minoranze, ove presenti. Esso esamina il rendiconto di esercizio e la gestione amministrativa redatti dal Segretario Amministrativo Nazionale, controlla i bilanci preventivi e consuntivi e predispone proprie relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo in sede di approvazione dei bilanci medesimi. In caso di elezioni cura l'attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente per la rendicontazione delle spese elettorali, per le liste del Movimento.

Art. 49.

I bilanci preventivi e consuntivi delle Segreterie regionali devono essere sottoposti all'esame del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti, che li restituisce con gli eventuali rilievi e, comunque, con una relazione che deve essere trasmessa per conoscenza al Segretario Amministrativo Nazionale.

Capo VIII

GLI ELETTI

Art. 50.

Gli iscritti al «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» chiamati a far parte delle Assemblee elettive (parlamentari nazionali ed europei, deputati e consiglieri regionali, consiglieri comunali e circoscrizionali) devono attenersi, nell'esercizio delle loro funzioni, all'indirizzo politico fissato dal Congresso Nazionale e alle conformi direttive dei competenti organi del Movimento, ai quali spetta, a norma del presente Statuto, tale funzione. Essi sono tenuti a collaborare con gli organi centrali e periferici del Movimento in occasione delle campagne elettorali nelle quali sono candidati e in quelle che comunque interessino il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE». Sono altresì tenuti al corretto adempimento del mandato, a frequentare con scrupolo e diligenza le sedute dell'assemblea e quelle delle commissioni, esercitando l'iniziativa politica, a rendere conto ai competenti organi dell'attività svolta e a mettere il Movimento nelle condizioni di informare l'opinione pubblica.

Art. 51.

I parlamentari nazionali ed europei, i deputati e consiglieri regionali sono tenuti a contribuire all'autofinanziamento del Movimento, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto, con una aliquota fissa mensile pari al 25% degli emolumenti da essi percepiti a qualsiasi titolo. Le somme così percepite dalla Segreteria Amministrativa Nazionale sono ripartite tra gli organi centrali e periferici secondo parametri dalla stessa stabiliti. Tutti i rappresentanti del Movimento eletti negli altri Enti cui le norme vigenti attribuiscono emolumenti a qualsiasi titolo sono tenuti a versare le quote previste dall'art. 10. Il Segretario Regionale è tenuto a dare notizia di ogni inadempienza alla Segreteria Nazionale.

Art. 52.

L'inadempienza degli iscritti al Movimento chiamati a far parte delle assemblee elettive agli obblighi di cui agli articoli 11 e 51 comporta l'esclusione dalla candidatura nelle successive elezioni.

Capo IX

INCOMPATIBILITÀ

Art. 53.

Parlamentari e consiglieri regionali non possono tassativamente insistere nel ruolo elettivo oltre le due legislature ad eccezione del Segretario Nazionale. Gli eletti a tutti i livelli se non iscritti al partito partecipano agli organismi esecutivi del Movimento esclusivamente a titolo consultivo. L'inadempimento a quanto sopra comporta l'avvio del procedimento disciplinare. Per le incompatibilità di cui sopra può essere stabilita eccezionale e motivata deroga per un periodo determinato dal Consiglio Direttivo.

Capo X

IL COORDINAMENTO FEMMINILE

Art. 54.

La Responsabile Nazionale Femminile è nominata dal Segretario Nazionale ed è membro della Segreteria Nazionale. È quindi successivamente istituito un Coordinamento Nazionale Femminile, composto da cinque donne (inclusa la Responsabile Nazionale Femminile) scelte sul territorio nazionale e nominate dal Segretario Nazionale d'intesa con la Responsabile Nazionale Femminile. Tale Coordinamento ha il compito di sviluppare le politiche femminili e di integrazione tra i generi e di promuovere azioni positive, interne ed esterne al partito, con l'obiettivo della parità tra i sessi. La composizione del Comitato è soggetta al rinnovo triennale, in base alla valutazione qualitativa del lavoro prodotto da ciascuna delle sue componenti. La Responsabile Nazionale Femminile e le componenti del Comitato partecipano di diritto al Congresso Nazionale e hanno diritto di intervenire ai lavori delle rispettive Segreterie regionali, con diritto di voto.

Capo XI

IL COORDINAMENTO GIOVANILE

Art. 55.

Il Responsabile Nazionale Giovanile è nominato dal Segretario Nazionale ed è membro della Segreteria Nazionale. È quindi successivamente istituito un Coordinamento Nazionale Giovanile, composto da cinque iscritti al Movimento di età compresa tra i 16 e i 29 anni (incluso il Responsabile Nazionale Giovanile) scelti sul territorio nazionale e nominati dal Segretario Nazionale d'intesa con il Responsabile Nazionale Giovanile. Tale Coordinamento ha il compito di sviluppare le politiche giovanili, in particolare nel settore scolastico, universitario, culturale, occupazionale e sociale. La composizione del Comitato è soggetta al rinnovo triennale, in base alla valutazione qualitativa del lavoro prodotto da ciascuna delle sue componenti. Il Responsabile Nazionale Giovanile e i componenti del Comitato partecipano di diritto al Congresso Nazionale e hanno diritto di intervenire ai lavori delle rispettive Segreterie regionali, con diritto di voto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Per la validità delle riunioni degli organi collegiali e dei Congressi è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. Non è ammesso il voto per delega, salvo per i residenti all'estero. Le norme sull'incompatibilità possono essere suscettibili di deroghe su motivata proposta della Segreteria Nazionale e ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 57.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE», salvo il caso in cui tale destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 58.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il «MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE» ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione od organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l'istituendo organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 3 dicembre 1996, n. 662.

MOVIMENTO PER LE DESTRE UNITE

STATUTO

DESTRE
UNITE

15A04054
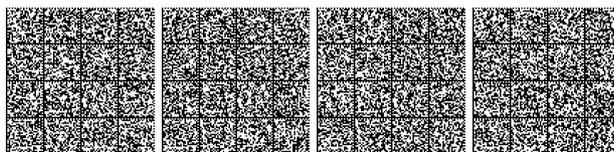
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Emanazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento

Si avvisa che con provvedimento del Presidente del CNR n. 043 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 è stato emanato il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il regolamento è consultabile a decorrere dalla data odierna sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche alla pagina

http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Organizzazione/RegolamentidelCNR/RegolamentidelCNR.html

e sul sito Istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla pagina

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/enti-ricerca

15A04203

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 4 giugno 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Donatella Perruccio, Console onorario del Portogallo a Venezia.

15A04018

Rilascio di *exequatur*

In data 12 maggio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Isabelle Mallez, Console onorario della Repubblica Francese in Firenze.

15A04019

Rideterminazione della circoscrizione territoriale di taluni uffici consolari onorari in Grecia

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La circoscrizione territoriale dei seguenti Uffici onorari in Grecia è così rideterminata:

Consolato onorario in Pireo: Le unità periferiche del Pireo, dell'Attica occidentale e di Isole;

Consolato onorario in Salonicco: Le Periferie della Macedonia occidentale e della Macedonia centrale (Unità periferiche di Florina, Grevena, Kastoria, Kozani, Salonicco, Kilkis, Pella, Pieria, Serres, Calcidica, Emazia);

Agenzia consolare onoraria in Siros: Unità periferiche di Andros, Ceo-Citno (Kea-Kythnos), Siro (Syros-Ermopoli) e Tino;

Agenzia consolare onoraria in Paros: Le Unità periferiche di Paro, Nasso e Milo;

Agenzia consolare onoraria in Santorini: L'Unità periferica di Santorini;

Consolato onorario in Rodi: Le Unità periferiche di Coo, Calimno, Scarpanto e Rodi;

Agenzia consolare onoraria in Chanià: L'Unità periferica di La Canea (Chanià);

Vice Consolato onorario in Iraklion: Le Unità periferiche di Candia, Lasithi e Retimno;

Agenzia consolare onoraria in Corinto: Le Unità periferiche di Corinzia, Arcadia e Argolide;

Consolato onorario in Patrasso: Le Unità periferiche di Acaia, Etolia-Acarnania, Elide e Focide;

Consolato onorario in Corfù: L'Unità periferica di Corfù;

Agenzia consolare onoraria in Cefalonia: Le Unità periferiche di Cefalonia, Itaca, Leucade e Zante;

Agenzia consolare onoraria in Chios: Le Unità periferiche di Chio, Lemno, Lesbo, Samo e Icaria;

Agenzia consolare onoraria in Mykonos: L'Unità periferica di Mykonos.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A04020

Elevazione del vice Consolato onorario in Puebla (Messico) al rango di Consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Puebla è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Puebla un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Puebla e di Tlaxcala. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A04021

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Malmo (Svezia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Sara Pandolfini, Console onorario in Malmo (Svezia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali-bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il direttore generale: BELLONI

15A04022

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto del 19 marzo 2015, recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 2015, alla tabella 4, dell'Allegato III, nella prima riga, sesta colonna, dove è scritto: «oltre 1000 fino a *15000*», leggasi «oltre 1000 fino a *1500*» e nella prima riga, settima colonna, della medesima tabella 4, dove è scritto «oltre *15000*» leggasi «oltre *1500*».

15A04127

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati con avviso di concorso del 31 gennaio 2015.

Estratto del D.D. 26 maggio 2015 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2015, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori:

Trento Paolo, notaio residente nel comune di Palma di Montechiaro (D.N.R. di Agrigento e Sciacca), è trasferito nel comune di Campobello di Licata (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Armenio Arianna, notaio residente nel comune di Ravanusa (D.N.R. di Agrigento e Sciacca), è trasferito nel comune di Licata (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bucciarelli Ducci Elena, notaio residente nel comune di Cortona (D.N. di Arezzo), è trasferito nel comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sgarbi Marina, notaio residente nel comune di Mombercelli (D.N. di Asti), è trasferito nel comune di Asti (D.N. di Asti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pesiri Virginio, notaio residente nel comune di Lagonegro (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina), è trasferito nel comune di Altavilla Irpina (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
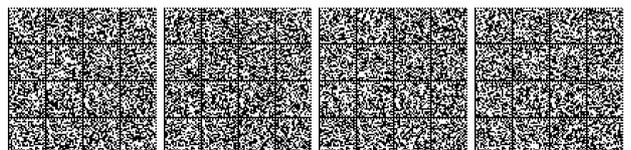
Tartaglia Raffaele, notaio residente nel comune di Treviglio (D.N. di Bergamo), è trasferito nel comune di Castelli Calepio (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ghiroldi Alessandra, notaio residente nel comune di Bergamo (D.N. di Bergamo), è trasferito nel comune di Lovere (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guglielmino Luca, notaio residente nel comune di Canosa di Puglia (D.N.R. di Trani), è trasferito nel comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lepre Valentina, notaio residente nel comune di Barletta (D.N. di Trani), è trasferito nel comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Damascelli Domenico, notaio residente nel comune di Bologna (D.N. di Bologna), è trasferito nel comune di Imola (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Volta Paolo, notaio residente nel comune di Pontevico (D.N. di Brescia), è trasferito nel comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rotondo Roberta, notaio residente nel comune di Brescia (D.N. di Brescia), è trasferito nel comune di Leno (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giua Marassi Hilda, notaio residente nel comune di San Sperate (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano), è trasferito nel comune di Ghilarza (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Loreto Marco, notaio residente nel comune di Castelmauro (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino), è trasferito nel comune di Santa Croce di Magliano (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Furnari Maria Grazia, notaio residente nel comune di San Gregorio di Catania (D.N. R. di Catania e Caltagirone), è trasferito nel comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Garda Laura, notaio residente nel comune di Orsogna (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto), è trasferito nel comune di Casoli (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bellini Andrea, notaio residente nel comune di Lomazzo (D.N.R. di Como e Lecco), è trasferito nel comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Viteritti Luigi, notaio residente nel comune di Castrovillari (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola), è trasferito nel comune di Rossano (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Turchini Niccolò, notaio residente nel comune di Sesto Fiorentino (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato), è trasferito nel comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colonna Romano Eduardo, notaio residente nel comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato), è trasferito nel comune di Poggio a Caiano (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cutillo Andrea, notaio residente nel comune di Sezze (D.N. di Latina), è trasferito nel comune di Cisterna di Latina (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barone Carlo Giovanni, notaio residente nel comune di Lecce (D.N. di Lecce), è trasferito nel comune di Alessano (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Disabato Giuseppe, notaio residente nel comune di Sava (D.N. di Taranto), è trasferito nel comune di Stigliano (D.N. di Matera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Torre Rosa, notaio residente nel comune di Modica (D.N.R. di Ragusa e Modica), è trasferito nel comune di Giardini Naxos (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Atzori Flaviano, notaio residente nel comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel comune di Busto Arsizio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miceli Giuseppe Maria, notaio residente nel comune di Guidonia Montecelio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Graffeo Antonella, notaio residente nel comune di Vergiate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel comune di Gallarate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Aquino Marco, notaio residente nel comune di Albano Laziale (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Legnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzoletti Enrico, notaio residente nel comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema), è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ridella Giacomo, notaio residente nel comune di Varese Ligure (D.N.R. di Genova e Chiavari), è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sormani Marco, notaio residente nel comune di San Vittore Olona (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Teti Antonio, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zito Franco, notaio residente nel comune di Gavirate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bortoluzzi Pietro, notaio residente nel comune di Vedano Olona (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è trasferito nel comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rizzo Francesco, notaio residente nel comune di Poggio Rusco (D.N. di Mantova), è trasferito nel comune di Afragola (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Langella Lucia, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino), è trasferito nel comune di Crispano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Santis Francesca, notaio residente nel comune di Lucca (D.N. di Lucca), è trasferito nel comune di Forio (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santangelo Stefano, notaio residente nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è trasferito nel comune di Frattamaggiore (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Normale Irene, notaio residente nel comune di Montesarchio (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino), è trasferito nel comune di Marigliano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Avitabile Gabriella, notaio residente nel comune di Capena (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Faraone Serena, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione (D.N. di Verona), è trasferito nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Merolla Luigi, notaio residente nel comune di Cittadella (D.N. di Padova), è trasferito nel comune di San Giuseppe Vesuviano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giachin Chiara, notaio residente nel comune di Bergantino (D.N. di Rovigo), è trasferito nel comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Diliberto Maria, notaio residente nel comune di Corleone (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese), è trasferito nel comune di Bagheria (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Porcelli Laura, notaio residente nel comune di Alcamo (D.N.R. di Trapani e Marsala), è trasferito nel comune di Misilmeri (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Beluffi Giorgio, notaio residente nel comune di Broni (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera), è trasferito nel comune di Pavia (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bove Alfonso, notaio residente nel comune di Montopoli in Val d'Arno (D.N. di Pisa), è trasferito nel comune di Santa Croce sull'Arno (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Uccelli Lucia, notaio residente nel comune di Lauria (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi), è trasferito nel comune di Senise (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Apreda Giuseppe, notaio residente nel comune di Brescello (D.N. di Reggio nell'Emilia), è trasferito nel comune di Montecchio Emilia (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capparella Giuseppe, notaio residente nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Andreani Federico, notaio residente nel comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari), è trasferito nel comune di Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fonda Clarissa, notaio residente nel comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Macrì Roberto, notaio residente nel comune di Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Marino Sonia, notaio residente nel comune di Maratea (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi), è trasferito nel comune di Agropoli (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Laudisio Monica, notaio residente nel comune di Rocca Priora (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Nocera Inferiore (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Campanella Stefano, notaio residente nel comune di Eboli (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania), è trasferito nel comune di Roccadaspide (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orlando Roberto, notaio residente nel comune di Angri (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania), è trasferito nel comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iodice Giov. Domenico, notaio residente nel comune di Caserta (D.N. di Santa Maria Capua Vetere), è trasferito nel comune di Marcianise (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

di Caprio Onofrio, notaio residente nel comune di Ariano Irpino (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino), è trasferito nel comune di Orta di Atella (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Langella Maria, notaio residente nel comune di Torremaggiore (D.N.R. di Foggia e Lucera), è trasferito nel comune di Sparanise (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Alia Maria Raffaella, notaio residente nel comune di Subiaco (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia), è trasferito nel comune di Teramo (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carusi Zaira, notaio residente nel comune di Beinasco (D.N.R. di Torino e Pinerolo), è trasferito nel comune di Rivoli (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ansalone Maria Pia, notaio residente nel comune di Mercato San Severino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania), è trasferito nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabbri Vittorio, notaio residente nel comune di Castel d'Azzano (D.N. di Verona), è trasferito nel comune di Barletta (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giopato Giovanna, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto (D.N. di Treviso), è trasferito nel comune di Carbonera (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Favarato Anna, notaio residente nel comune di Follina (D.N. di Treviso), è trasferito nel comune di Conegliano (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carraro Roberta, notaio residente nel comune di Santa Maria Maggiore (D.N. di Verbania), è trasferito nel comune di Domodossola (D.N. di Verbania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buonerba Francesco, notaio residente nel comune di Galatina (D.N. di Lecce), è trasferito nel comune di Invorio (D.N. di Verbania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magi Lorenzo, notaio residente nel comune di Recoaro Terme (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa), è trasferito nel comune di Schio (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Abbate Gianluca, notaio residente nel comune di Leonessa (D.N.R. di Viterbo e Rieti), è trasferito nel comune di Rieti (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

15A04202
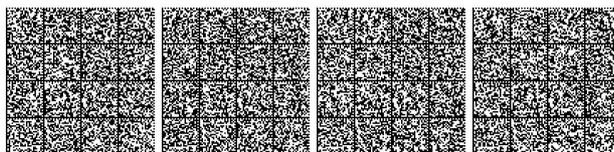
MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Stronghold».

Estratto provvedimento n. 305 del 7 maggio 2015

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA.

Rappresentante per l'Italia: Zoetis Italia Srl.

Specialità medicinale: STRONGHOLD

Confezioni autorizzate	NIN	Procedura europea
60 MG SPOT ON 3 TUBETTI DA 1 ML	102901131	EU/2/99/014/013
60 MG SPOT ON 6 TUBETTI DA 1 ML	102901143	EU/2/99/014/014
360 MG SPOT ON 3 TUBETTI DA 3 ML	102901156	EU/2/99/014/015
360 MG SPOT ON 6 TUBETTI DA 3 ML	102901168	EU/2/99/014/016

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

15A04027

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» per vigili del fuoco.

Con decreto direttoriale del 4 maggio 2015 è stato disposto, su prescrizione della Commissione europea adottata con decisione del 29 ottobre 2014, n. 2014/760/UE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 311/80 del 31 ottobre 2014, il ritiro dal mercato e di divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» per Vigili del fuoco.

Il provvedimento di divieto di ritiro dal mercato e di divieto di immissione sul mercato, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari

15A04029

Divieto d'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.

Con il comunicato della Commissione europea n. 2014/78/UE del 10 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 41/20 del 12 febbraio 2014, questo Ufficio ha provveduto all'emanazione del decreto che vieta l'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.

Con decreto direttoriale del 4 maggio 2015 è stato disposto, su prescrizione della Commissione europea adottata con decisione n. 2014/78/UE del 10 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 41/20 del 12 febbraio 2014, il divieto d'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione.

Il provvedimento di divieto d'uso, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo:

http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari

15A04030

Divieto di immissione sul mercato di cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB, FSmS per vigili del fuoco.

Con decreto direttoriale del 4 maggio 2015 è stato disposto, su prescrizione della Commissione europea adottata con decisione del 28 ottobre 2014 n. 2014/748/UE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 309/35 del 30 ottobre 2014, il divieto di immissione sul mercato di cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB, FSmS per Vigili del fuoco.

Il provvedimento di divieto di immissione sul mercato, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari

15A04031

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-123) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
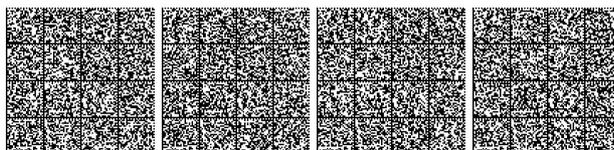
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00